



ARCHIVIO DEL COMUNE DI OSTIGLIA

Anno 195

1961

Classe REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE

Delibera del Consiglio Comunale
N.196 del 22.5.1961, approvata
dalla G.P.A. in seduta 11.9.961
con dec. n.5115/15981/4*

COMUNE DI OSTIGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE

.....

C O M U N E D I O S T I G L I A

REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE

DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO

Art.1

In armonia con il Nuovo Codice della Strada, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 16.6.1959 n.393, la circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli nei centri abitati del Comune è subordinato alle norme contenute nel presente Regolamento.

A tal fine sono considerati centri abitati:

- a) il Capoluogo - zona compresa fra: Via Miglioretti (nel punto d'incrocio con l'Argine di Po) Strada Prov.le per Mantova (località Bugno) Strada Statale n.12 (Abetone Brennero) Incrocio Via Crociara Viassuolo - Strada Capuccini (all'altezza delle case ferroviari) Strada Prov.le per Revigo (all'incrocio con la Statale n.12) Strada Statale N.12 (all'incrocio con Via Visi) Argine Po (dal Ponte ferroviario) Strada Crociara Viassuolo (al punto d'unione con l'Argine di Po)
- b) La frazione Correggioli: zona compresa fra: Strada Revigo (al confine con Melara) Strada Revigo (all'incrocio con la strada Carletto) Via Canali (dalle prime abitazioni) Via Arnarele (dalle prime abitazioni)
- c) Località Comuna Bellis: dall'Argine S.Lorenzo all'incrocio con la Via Canali
- d) Località Comuna Santuario: dall'Argine S.Lorenzo (Caseificio S.Maria) al Caseificio Foglia.

Tali zone, costituenti un insieme continuo di edifici, strade ed aree, saranno delimitate lungo le vie di accesso da appositi segnali.

VEICOLI E LORO GUIDA

Art.2

I veicoli si distinguono come segue:

- a) Veicoli a braccia se spinti e trainati dall'uomo;
- b) Veicoli a trazione animale;
- c) Velocipedi, se a due e più ruote e a propulsione muscolare;
- d) Ciclomotari, veicoli a motore con due o tre ruote di cilindrata non superiore a 50 cmc., di potenza fino a CV 1,50, con motore di non oltre 16 Kg. e sviluppanti una velocità non superiore a 40 Km. orari;
- e) Motoveicoli, i veicoli indicati nella precedente lettera d) se superano il limite minimo di una delle caratteristiche;
- f) Autoveicoli, veicoli a motore con almeno quattro ruote;
- g) Fileveicoli, veicoli con motore elettrico alimentate da linea aerea e non correnti su rotaia;
- h) Rimerchi, veicoli senza mezzi propri di propulsione e trainati da autoveicoli;
- i) Macchine agricole;
- l) Carrelli;
- m) Macchine operatrici quali compressori, spartineve ecc.

Art.3

Nessun veicolo a motore può circolare se non è conforme ai requisiti indicati nella carta di circolazione o suo estratto o foglio di via provvisorio di 10 giorni, rilasciati dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile competente, da esibire in qualsiasi momento a chi di dovere, e se non è adibito all'uso a cui è destinato.

Inoltre tali veicoli, ad eccezione dei ciclomotari, debbono essere forniti di regolare targa anteriore e posteriore; così come devono essere forniti di targa anche i veicoli a trazione animale.

Art.4

I veicoli debbono essere forniti dei seguenti dispositivi di segnalazione acustica e visiva:

- a) Veicoli a trazione animale o slitte: luce bianche anteriore e rossa posteriore;
- b) Velocipedi: campanelle, luce bianca o gialla anteriore e

rossa posteriore, pedali a luce riflessa gialla;

- c) Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli: dispositivo di segnalazione acustica, luci di posizione anteriore bianche o gialle e luci di posizione posteriore rosse.

Art.5

Per guidare i veicoli in genere, tranne quelli a braccia, occorre:

- a) Veicoli a trazione animale: età anni 14;
b) Ciclomotori: età anni 15;
c) Motoveicoli fino a 125 cmc. di cilindrata che non trasportino altre persone oltre il conducente; età anni 16 e regolare relativa patente rilasciata dalla competente Prefettura;
d) Altri motoveicoli e autoveicoli: età anni 18 e regolare relativa patente rilasciata dalla competente Prefettura;
e) Autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico: età anni 21 e regolare relativa patente rilasciata dalla competente Prefettura.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.6

Per l'applicazione delle norme del presente Regolamento, le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:
STRADA: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

CARREGGIATA: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli, che può anche essere suddivisa in **CORSIE**, ovvero in parti sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

MARCIAPIEDE: parte della strada, rialzata e altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

PISTA: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

SEDE STRADALE: piano formato dalla carreggiata, dal marciapiede e dalle piste;

SALVAGENTE: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e

destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita o la discesa dei passeggeri dagli autobus, filebus, o tranvie;

SEDE TRAMVIARIA: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;

SPARTITRAFFICO O ISOLA: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

COPPA GIRATORIA: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro ~~del~~ di circolazione;

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento del pedone;

CURVA: tratto di strada non rettilinee con limitata visibilità;

DOSSO: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;

PASSO CARRABILE: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Art.7

Con ordinanza del Sindaco, da rendere pubblica mediante i prescritti segnali stradali, può:

- a) essere sospesa, tranne nei tratti di strada non comunali ma anche in quelli vicinali, temporaneamente la circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti sulle strade;
- b) essere disciplinate, tranne nei tratti di strada non comunali ma anche quelli vicinali, il transito periodico di armenti e di greggi;
- c) essere disciplinata la circolazione con obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo e permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti secondo le esigenze o le caratteristiche strutturali delle strade;
- d) riservarsi una o più corsie a determinate categorie di veicoli;

- e) vietarsi o limitarsi la sosta, ovvero limitarsi il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
- f) disporsi, tranne nei tratti di strada non comunali ma anche in quelli vicinali, la temperanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
- g) stabilirsi l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdruciole=voli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve;
- h) riservarsi apposite spazio per la sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;
- i) prescriversi l'orario per il carico e lo scarico di cose;
- l) prescriversi ai conducenti, quando la intensità e la sicurezza del traffico lo richiedano, l'obbligo, prima di immettersi in una determinata strada, di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
- m) stabilirsi la delimitazione di aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli, purchè ciò non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Art.8

Nei casi di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente eppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

CAPO II°

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art.9

Le disposizioni del presente capo non sono applicabili alle occupazioni per soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei capi che seguono.

Art.10

E' vietato qualsiasi ingombro stradale. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale potranno essere consentiti di volta in volta purchè non venga intralciato il traffico.

Per i lavori e i depositi agli stessi inerenti, gli interessati direttamente o le imprese ove ad esse siano state affidati, dovranno presentare in tempo utile apposita domanda e l'autorizzazione, sempre chè possibile, si intende subordinata all'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie: continuità e sicurezza del transito - segnaletica per delimitare, isolare e illuminare di notte i lavori.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a termine dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade, con la pena dell'ammenda da £.2000 a £.40.000= e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art.11

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle altre vigenti in materia e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma precedente sono punite a' termini dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.D.8.12.1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.80.000=;

Nei casi urgenti i funzionari e gli agenti della vigilanza urbana, possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=

SEGNALAZIONI STRADALI

Art.12

I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

Sono segnali di pericolo quelli che segnalano le cunette, le curve, i passaggi a livello, gli incroci, le pendenze, le strette, i ponti mobili, i tratti sdruciolevoli, i passaggi pedonali, le Scuole, gli animali vaganti, le precedenzae, i lavori in corso, i pericoli generici.

Sono segnali di prescrizione di divieti o le limitazioni di circolazione, i sensi proibiti, i divieti di svolta, le limitazioni di velocità fino al termine del tratto stabilito, gli stop agli incroci, i divieti di sosta e le limitazioni di parcheggio, i sensi obbligatori, i divieti di segnali acustici, la precedenza alle corriere in montagna, le piste ciclabili obbligatorie.

Sono segnali di indicazione quelli che segnalano località, distanze, altitudine, caduta massi, ecc..

Tutti i sopraindicati segnali, ove necessario, sono apposti dal Comune in conformità con il presente Regolamento.

Art.13

Oltre ai segnali di cui al precedente articolo costituiti da cartelli indicatori, il Comune può servirsi di segnalazioni sulla carreggiata, luminose e manuali effettuate da Agenti municipali.

I segni sulla carreggiata sono i seguenti: strisce longitudinali continue che vietano il sorpasso e discontinue che lo consentono per indicare le corsie o, ai margini della strada, per indicarne il limite; trasversali continue (stop) per l'arresto dei veicoli agli incroci; trasversali discontinue (passaggi sbrati) per gli attraversamenti pedonali integrate, ove occorra, da trasversali continue per il contemporaneo arresto dei veicoli; indicative di parcheggi, fermate di autobus, incroci, direzioni, pericoli.

Le segnalazioni luminose sono costituite da semaferi: a luce

gialla lampeggiante per la diminuzione di velocità, a tre luci - rossa, gialla, verde - per indicare, rispettivamente, l'arresto, la diminuzione di velocità, la via libera. Con dispositivi a luce riflessa o a luce gialla possono essere segnalati pericoli generici o limiti di salvagente, coppe giratorie, ecc..

I segnali manuali degli agenti municipali sono i seguenti: braccio alzato verticalmente per l'attesa, braccia distese orizzontalmente nella direzione di marcia per indicare via libera, braccia distese orizzontalmente in direzione normale alla marcia per vietare il passaggio. Ove necessario, gli Agenti municipali possono accelerare la marcia.

Art.14

E' vietato ogni segnale diverso da quelli indicati nei precedenti articoli 12 e 13.

Art.15

EDICOLE E CHIOSCHI

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampa, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità negli incroci stradali o nelle curve.

La predetta concessione è vietata nei lati interni degli imbecchi dei portici, gallerie e sottopassaggi di ogni genere dove non possono neppure essere affissi cartelli pubblicitari o stampe, nè essere esposti oggetti che, richiamando l'attenzione dei passanti, provochino intralcio alla circolazione stradale.

Nonostante la concessione ottenuta, il concessionario deve comunque evitare gli inconvenienti di cui ai comma precedenti, astenendosi altresì dalle affissioni e dalle esposizioni anzidette, se non siano espressamente consentite.

Inoltre il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme generali che disciplinano la occupazione di spazio pubblico e di quelle del Regolamento di Polizia Urbana.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=

Art.16

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburanti, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R.DL.26.8.1927, n.1184, ed a quelle dei regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistano limitazione di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, a limitare la visibilità nelle curve e negli incroci o comunque ad arrecare ostacole al traffico.

E' pure soggetto al nulla osta della Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburanti all'ingresso delle rimesse e su aree private aperte al pubblico, i quali possono effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostino su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi 2° e 3° sono punite, a' termine dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvati con R.D.8.12.1933,n.1740 con la pena dell'ammenda da £.2000 a £.40.000=, e con quella di £.80.000= quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritte dall'Autorità Comunale.

Art.17

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE CON TAVOLI, SEDIE e PIANTE.

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altre, avanti ai negozi può essere concessa quando non vi si oppongano ragioni di viabilità.

L'occupazione del suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale è punita a termine del penultimo e ultimo capoverso dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8.12.1933, n.1740, con la pena della ammenda da £.2000 a £.40.000 e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art.18

OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI

L'occupazione di marciapiedi con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m.1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m.1,50 in ogni altro caso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.20.000=

Art.19

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ANIMALI

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso della Autorità Comunale, tenere legati, fuori di edifici o costruzioni in genere, cavalli ed altre bestie da sella, da soma e da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200=

Art.20

POSTEGGI DI RIVENDITORE CON CARRETTE A MANO

I posteggi per i rivenditori con carretti a mano non possono

essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve della strada, nè in altre località ove possono recare ostacolo al traffico o ove esistano limitazioni di viabilità.

Oltre a quanto è stabilito nelle speciali norme del Regolamento di polizia urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, l'Autorità Comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano al luogo di posteggio e per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverse del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.21

VENDITORI, SUONATORI GIROVAGHI ED ESERCENTI MESTIERI AMBULANTI.

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestiere o commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze e nel Regolamento di polizia urbana, debbono astenersi dall'esercitare il mestiere e la vendita ambulante non soltanto nelle località espressamente vietate, ma anche in tutte quelle altre nelle quali per ragioni di viabilità ne ricevono particolare divieto, anche verbale, dagli agenti del Comune o della Forza Pubblica.

E' vietato di esercitare il mestiere e la vendita ambulante sotto i portici e le gallerie destinate a pubblico passeggio, salvo esplicito permesso della Civica Amministrazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200=.

Art.22

FIERE E MERCATI.

Le fiere e le manifestazioni che impertino la occupazione di

suolo stradale con carri, baracche, banché, tende e simili, sono di regola permessi soltanto nelle zone periferiche nelle quali non vi sia notevole densità di traffico e sempre che non arrechino ingombro alla circolazione stradale.

Esse, ferme le disposizioni del Regolamento di polizia urbana, sono subordinate alle condizioni di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Le contravvenzioni sono punite a termine dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8.12.1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.2.000= a £.10.000= e con quella da £.4.000 a £.80.000, quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida, per iscritte dall'Autorità Comunale.

Art.23

MERCATI DI GENTE DI AFFARI.

I mercati di produttori, negozianti e commercianti e gente di affari che si svolgono periodicamente su suolo pubblico, non sono ammessi che in località ove non possono arrecare grave ingombro alla circolazione.

Le persone che vi partecipano, oltre all'osservanza delle speciali norme stabilite da altre leggi e regolamenti che disciplinano detti mercati, sono tenute a non invadere la carreggiata stradale riservata al traffico dei veicoli, ove ciò non sia espressamente concesso ed a lasciare libere gli sbocchi delle strade che sfociano nelle località ove si svolge il mercato, come pure tutti gli accessi carrabili degli stabili esistenti in luogo.

Le medesime persone sono tenute a non inceppare notevolmente il movimento dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi 2° e 3° sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.24

SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI PUBBLICITARIE E COMMERCIALI IN MARGINE ALLA PUBBLICA VIA.

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proie

sioni, audizioni, annunci di risultati sportivi tali da essere visti e uditi dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere licenza dall'Autorità Comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale;

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000=

Art.25

TENDE SOLARI.

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore all'altezza non minore di m.2 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm.30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di polizia urbana, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.8.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800=

Art.26

ESPOSIZIONE DI INSEGNE, DI CARTELLI DI PUBBLICITA' LUMINOSI E di LAMPADE.-

Le insegne, i cartelli, gli altri messi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti non possono essere apposti se non previa autorizzazione del Comune o da altre Ente cui eventualmente spetti per il tratto di strada non comune

le comprese nel centro abitato e semprechè non ingerino confusione con i segnali stradali e abbagliamento.

In difetto della preventiva autorizzazione e in difformità di essa, e ove non sia intervenuta sanatoria e modifica nei termini stabilite da regolare diffida, l'Ente interessato provvederà alla rimozione a spese del responsabile con nota da sottoporre al visto di esecutorietà del Prefetto ai sensi del R.D. 14 aprile 1940, n.639.

Chiunque colloca cartelli o altri messi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.10.000= a £.20.000=

Art.27

ESPOSIZIONE DI MERCE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI E ALLESTIMENTO DI MOSTRE.

Oltre a quanto è stabilito nei Regolamenti di igiene e di polizia urbana, per la concessione di licenza per esposizioni di merce, derrate, ecc. all'esterne dei negozi, dette licenze non devono di regola essere concesse quando possa derivarne né tevele intralcio al movimento dei pedoni, sia per la limitata larghezza dei marciapiedi, sia per la massa dei pedoni su questi transitanti.

Non è comunque ammessa l'occupazione neanche parziale, della carreggiata riservata al transito dei veicoli.

Quando le vetrine, per il loro allestimento, vengano aperte verso l'esterno, non debbono sporgere oltre alla metà del marciapiede e della banchina, nè possono essere abbandonate, ma debbono, se del caso, essere assicurate con opportuni sostegni al fine di non recare danni ai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.28

USO DI SCALE, PONTI MOBILI E A CAVALLETTI.

L'uso di scale a mano è permesso, senza licenza dell'Autorità Comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora,

ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti, e l'uso di scale a mano per un tempo eccedente a un'ora, sono subordinate, salvo casi di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità comunale.

Di regola, e salvo casi di assoluta necessità debitamente constatate dall'Autorità Comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi 1° e 2° sono punite con l'ammenda da £.1000 a £.4.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.29

OPERAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE OD INCOMODE.

Nei luoghi pubblici è vietato esporre oggetti senza le necessarie precauzioni, oppure gettarli sul suolo stradale, o comunque recare pericolo, ostacolo ed incomodo alla circolazione stradale con atti non sostituenti contravvenzioni già previste.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da Lire 1000 a £.4.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.30

ROTELAMENTO DI OGGETTI.

È vietato rotelare nelle vie e nelle piazze betti, cerchi, ruote ed altri oggetti pesanti.

L'Autorità Comunale può tuttavia, con sua ordinanza, stabilire le vie e le piazze nelle quali è consentite il rotolamento di oggetti del genere suindicato.

L'Autorità comunale può altresì, in casi di necessità, concedere di volta in volta speciali permessi in deroga alle disposizioni di cui al 1° comma.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda da £.1000 a li=

re 4.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.=.

Art.31

GARE DI VELOCITA'.

Sono vietate le gare di velocità su strade con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nonché quelle con animali o veicoli a trazione animale tranne che non siano state preventivamente e rispettivamente autorizzate dal Prefetto o dal Questore.

Le gare velocipedistiche potranno svolgersi semprechè venga approvato che almeno tre giorni prima ne è stata ^{data} notizia al Questore e questi non le ha vietate.

Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da £.10.000 a £.40.000. Se si tratta di gare di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto da 1 a 3 mesi e dell'ammenda da £.50.000= a £.200.000=.

Chiunque viola il divieto di transito è punito con l'ammenda da £.5.000 a £.20.000=.

Art.32

GIUOCCHI ED ESERCITAZIONI SPORTIVE.

Nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco ed esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso dei pattini, di trampoli e di simili mezzi di ^a deambulazione.

E' pure vietato compiere esercitazione e addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio con e senza pattini e sci.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200=

Art.33

NEVE E GELO SUI PARCIAPIEDI.

Durante e dopo le nevicate i proprietari, dalle ore 8 alle ore 20, debbono tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi fino alla larghezza di m.2 in corrispondenza di ciascuno dei propri stabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

CAPO III°

CARICO E SCARICO DI COSE

Art.34

CARICO E SCARICO DI COSE.

Le operazioni di carico e scarico di cose devono essere effettuate in modo da non recare intralcio alla circolazione e da evitare depositi sul suolo pubblico.

Durante le operazioni di carico e scarico dei veicoli a trazione animale, le bestie devono restare attaccate al veicolo.

In caso di speciali circostanze giustificate da comprovate necessità, l'Autorità comunale, di volta in volta o per determinati periodi di tempo, può rilasciare permessi in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi 1° e 2° sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.35

LIMITAZIONE DI ORARIO PER CARICO E SCARICO DI COSE.

In caso di eccezionale esigenza di viabilità i competenti comandi della Vigilanza urbana possono fissare, di volta in volta, i limiti di orario ai permessi di sosta anche per carico e scarico di cose.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.36

CARICO E SCARICO DELLE BARCHE LUNGO I CANALI.

Oltre alle disposizioni di cui agli artt.2 e 24 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate dal R.D.8.12.1933, n.1740, per il carico e scarico delle barche lungo i canali si devono osservare le norme stabilite dalle Autorità competenti ed ove tali norme non prevedano, si debbono osservare, in quanto applicabili, quelle del presente Regolamento.

Le contravvenzioni, quando non ricadono sotto le sanzioni dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8.12.1933, n.1740, sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400=.

Art.37

MODALITA' PER CARICO DI COSE.

Le operazioni di carico e scarico di cose, di cui ai precedenti articoli, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete.

Il veicolo deve essere tenuto rasente al marciapiede nel prescritto senso di marcia.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere pulito,. In caso di inosservanza l'Autorità Comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa della spesa verso il responsabile.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000.=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.=.

CAPO IV°

FERMATA - SOSTA - PARCAMENTO

Art. 38

Definizione dei termini: FERMATA - SOSTA - PARCAMENTO.

Agli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, per Fermata si intende la momentanea sospensione della marcia del veicolo, imposta o richiesta da occasionali contingenze di brevissima durata, senza abbandono del veicolo da parte del conducente, in modo che questi possa riprendere sollecitamente la marcia; per Sosta si intende l'arresto del veicolo protratto nel tempo ed eventualmente anche con l'abbandono del veicolo stesso da parte del conducente; per Parcheggio la sosta illimitata del veicolo in località appositamente riservata con provvedimento della Autorità competente.

Art.39

MODALITA' PER LA FERMATA DEI VEICOLI.

Nelle strade a doppia circolazione, per fermare un veicolo sul lato della strada opposto alla propria direzione di marcia, i conducenti debbono invertire la direzione di marcia compiendo un mezzo giro, senza manovre che possano intralciare la circolasione. Nel caso che neanche ciò fosse consentito o perchè vietato o perchè insufficiente la larghezza della strada, i veicoli debbono imboccare una traversa.

Ai conducenti ed ai passeggeri è vietato scendere dai veicoli ed aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando da ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L.4000 a L.10.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.1000=.

Nel caso di fermata di lunghe file di veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali siano lasciati liberi.

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è punito con l'ammenda da L.4000 a L.10.000.

MODALITA' PER LA SOSTA DEI VEICOLI.

Nelle strade nelle quali si effettuino la circolazione a senso unico, l'Autorità Comunale può prescrivere la sosta dei veicoli abbia luogo sulla sinistra della direzione di marcia.

Tale prescrizione deve essere resa nota con appositi cartelli indicatori.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto rasente il marciapiede ed in modo da recare il minor ingombro possibile.

In qualsiasi caso di sosta, i veicoli non debbono mai collocarsi l'uno a fianco dell'altro, ma sempre in fila parallelamente all'asse della strada, salvo per le località ove fosse diversamente disposto.

In tutte le strade con carreggiata inferiore a m.10, la sosta dei veicoli non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

Ove la sosta sia consentita per una sola fila di veicoli lungo il marciapiede, essi debbono tenersi rasenti al marciapiede stesso ed essere rivolti nel senso della marcia.

Ove la sosta sia consentita per veicoli affiancati a pettine essi non devono mai sporgere sul marciapiede.

Qualora il marciapiede non esista, i veicoli devono sostare verso il margine della strada, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito dei pedoni, tra il veicolo e il margine della strada stessa.

Ove la sosta sia consentita in doppia fila nella parte mediana della strada, i veicoli debbono essere collocati nella fila corrispondente alla propria direzione di marcia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10.000=.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza dei crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la pena è dell'ammenda da £.10.000 a £.40.000=

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma rispettivamente di £.1000 e £.5000=

Art. 41

DIVIETI E LIMITAZIONI DI SOSTA.

La sosta dei veicoli è vietata, o comunque limitata, negli spazi in cui essa recherebbe intralcio alla circolazione.

Tale divieto o limitazione devono essere approvati con ordina nza del Sindaco e resi noti con l'apposizione di cartelli indicatori.

Salvo che siano diversamente segnalati in luogo il divieto o la limitazione di sosta si intendono imposti dalle ore 9 al le ore 24.

La sosta è vietata in ogni caso:

- a) in prossimità dei crocevia e degli sbocchi di strade per un tratto di strada di 10 m. dal crocevia e dallo sbocco;
- b) di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili a case o proprietà private; in modo da ostruire o rendere malagevole il passaggio ad altri veicoli;
- c) in prossimità di segnali luminosi o cartelli di pericolo o di prudenza, in modo da occultarne la vista ai veicoli che sopraggiungono.

E' vietata la sosta ai veicoli in servizio privato negli spazi assegnati allo stazionamento delle vetture pubbliche, sal vo indicazioni speciali.

Qualora non ostino speciali ragioni di viabilità, l'Autorità comunale si riserva di concedere permessi occasionali o per manenti di libera sosta per determinate località ove essa è vietata o limitata, alle condizioni da stabilirsi caso per caso, quando la richiesta è giustificata da necessità commerciali, in dustriali o professionali oppure da altri motivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10.000=.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza dei crocevia, del le curve, dei dossi o delle gallerie la pena è dell'ammenda da £.10.000 a £.40.000.=.

PARCHEGGI.

Con deliberazione consiliare il Comune può:

- a) assumere l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli su aree destinate a tale scopo;
- b) concedere aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.

Le aree indicate sopra debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. Inoltre, ove sia stato stabilito un parcheggio con custodia, sia in gestione diretta che in concessione, deve essere autorizzato, su parte della stessa area o su altra area posta nell' immediate vicinanze, un adeguato parcheggio senza custodia.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli Automobile Clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporto Merci (E.A.M.).

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10.000, salvo che siano stabiliti dalle presenti norme, sanzioni diverse.

CAP. XI V°

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.43

Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione rispettando le esigenze altrui, non interrompendo convogli militari, cortei e simili nonchè attenendosi alle norme del presente Regolamento e alle segnalazioni.

Essi, inoltre, devono ottemperare agli inviti degli incaricati della Polizia Stradale ed esibire, se richiesti, la carta di circolazione e, se prescritta, la patente di guida.

E' vietato esercitare sulle strade giochi o competizioni sportive.

Art.44

- E' fatto obbligo, in generale, ai conducenti di veicoli;
- a) di regolare la velocità, che comunque non può superare i 50 Km.orari, secondo le esigenze della circolazione e avuto riguardo delle caratteristiche del mezzo;
 - b) di tenere scrupolosamente la mano destra, dando la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, e svoltare a destra e a sinistra sempre in modo da evitare la marcia contromano;
 - c) di dare la precedenza agli altri veicoli nell'effettuare la retromarcia, nella inversione del senso di marcia e nella immissione nel flusso di circolazione;
 - d) di usare ogni prudenza nei sorpassi, che devono sempre essere effettuati a sinistra e che sono vietati ogni qualvolta non vi sia sufficiente visibilità o quando il veicolo che precede vi abbia già a sua volta iniziati;
 - e) di tenere una sufficiente distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
 - f) di usare i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, tranne i proiettori a luce abbagliante che sono vietati, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora dopo l'alba, cioè - a titolo indicativo - durante il periodo di accensione della pubblica illuminazione, nonché di usare gli stessi segnali - ad eccezione dei velocipedi - anche durante la sosta ove il veicolo non resti chiaramente visibile;
 - g) di segnalare tempestivamente il cambiamento di direzione con gli appositi dispositivi o, in mancanza, con le braccia;
 - h) di usare con moderazione i segnali acustici;
 - i) di non restare discoste dal margine destro della carreggiata, nelle aree vietate, in prossimità dei crocevia, sui binari, sugli attraversamenti pedonali o comunque imposti ove possa essere ostacolata la circolazione; nel qual caso gli Organi di Polizia possono rimuovere il veicolo, che verrà restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

Nel caso di ingombro per avaria del veicolo, il veicolo stesso deve essere spinto in modo che l'ingombro venga ridotto il più possibile e la sosta deve essere segnalata con l'apposito

segnale;

- l) di fermarsi per dare via libera ai veicoli adibiti ai servizi di polizia o di pronto soccorso ove questi usino in modo continuo l'apposito dispositivo acustico, ai pedoni che attraversano negli appositi spazi e ai ciechi riconoscibili;
- m) di fermarsi e di prestare il soccorso occorrente in caso di investimento di persone;
- n) di non guidare in stato di ebbrezza dovute all'alcool o agli stupefacenti.

Art.45

E' fatto particolarmente obbligo:

- a) ai ciclisti: di procedere in unica fila, di avere sempre libero l'uso delle braccia, di tenere il manubrio almeno con una mano, di non farsi trainare da altri veicoli, di non trasportare altre persone all'infuori dei bambini e semprechè abbiano idonea attrezzatura, di usare le apposite piste se esistono;
- b) ai conducenti di veicoli a trazione animale: di non abbandonare mai la guida durante la marcia e di avere costantemente il controllo degli animali stessi, disposizione quest'ultima che vale anche per la conduzione dei soli animali senza il veicolo;
- c) ai conducenti di armenti e greggi: di non occupare al massimo che metà della carreggiata e di segnalare il transito di notte con luce bianca anteriormente e rossa posteriormente;
- d) ai pedoni: di circolare sui marciapiedi, sui viali rialzati o, in difetto, sul margine sinistro della carreggiata e anche sul destro nelle strade a senso unico o a due carreggiate; di attraversare i passaggi pedonali e nei sottopassaggi o, in difetto, solo in senso perpendicolare alla carreggiata.

Art.46

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti tre articoli è punito con le penalità previste dal vigente Codice della strada.

Art.47

I veicoli, quando siano usati per trasporto di cose che possano produrre rumore, debbono procedere ad andatura regolata e regolare.

Il carico di lastre, di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore 24 alle ore 6.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.5000 a £.20.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1000=

Art.48

In aggiunta a quanto è stabilito nell'articolo 116 del codice stradale, quando si verifichi la caduta anche parziale del carico o il veicolo si rovesci o comunque si riduca in condizioni da non poter proseguire, il conducente è tenuto a procedere senza indugio anche alla Pelizia del suolo.

In ogni caso l'Autorità comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa per le spese.

Art.49

Il conducente, al quale sia stata intimata la contravvenzione per soverchio peso o carico del veicolo, ha facoltà di far verificare tale peso a sue cure e spese alla più vicina pesa pubblica, senza però che egli abbia alcun diritto a compenso ed indennizzo, quand'anche la prova abbia esito a lui favorevole, salvo in questo caso il rimborso della spesa di pesatura.

Art.50

Per il trasporto di cose indivisibili che per dimensione e peso eccedano i limiti degli artt.32 e 33 del Codice della strada, dovrà essere chiesta autorizzazione ai sensi dell'art.10 del Codice stesso e dell'art.18 del Regolamento di esecuzione.

CAPO VI°

NORME SPECIALI PER GLI ANIMALI

Art.51

ANIMALI NON ATTACCATI

Gli animali da tiro non attaccati e quelli da soma o da sella da un'ora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte e salvo speciali autorizzazioni, devono essere condotti da almeno un conducente ogni due.

Il conducente deve tenerli per le redini e per la briglia e condurli in modo che essi non costituiscano pericoli o molestia per la circolazione stradale.

Qualora i quadrupedi non attaccati siano disposti in pariglia il conducente può cavalcarne uno e tenere l'altro sottomano. E' vietato legare lateralmente a qualsiasi veicolo animale da tiro, da soma o da sella.

E' consentito soltanto legare detti animali a tergo del veicolo purchè gli stessi siano assicurati per la testa mediante certa e robusta fune.

Agli effetti delle disposizioni e limitazione della circolazione, i conducenti degli animali suddetti, debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a trazione animale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L.5000 a L.10.000=

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.1000=.

Art.52

ANIMALI INCOMODI AL PUBBLICO TRANSITO

E' vietato far circolare a lasciar vagare, senza permesso della Autorità Comunale, animali che possono recare intralcio e molestia alla circolazione.

Il trasporto del bestiame da macello e specialmente dei suini e degli ovini, nelle vie interne del Capoluogo deve effettuarsi a mezzo di carri e autocarri.

L'Autorità comunale può, con apposita ordinanza, stabilire le vie e le piazze per le quali può essere consentito il transito del bestiame da macelle.

I tori debbono essere caricati sempre sui veicoli, gli altri bovini debbono essere sempre legati con funi dai rispettivi con-

ducenti.

E' pure vietato il transito con greggi, mandrie o gruppi di animali senza permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere limitazioni di orario e l'obbligo di seguire speciali itinerari da determinarsi dai competenti comandi della vigilanza urbana.

Non si possono provare animali da tiro o da soma che nei luoghi a ciò destinati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1000=.

Art.53

MODO DI CONDURRE I CANI

Nelle località ove per i cani è prescritto il guinzaglio, l'uso di questo deve essere regolato in modo tale da non recare intralci al transito dei pedoni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1000=.

Art.54

POLIZIA STRADALE

I servizi di polizia stradale per la prevenzione, l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, spettano - oltre che agli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti dello Stato - agli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti Municipali nonché ai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Capo VII °

NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E PER I VEICOLI LENTI.

Art. 55

REGISTRO MATRICOLARE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

Agli effetti delle annotazioni sul registro matricolare prescritto dall'art.39 del Codice della strada i proprietari di veicoli a trazione animale, residenti nel Comune, prima di metterli in circolazione sono tenuti a denunciarli ai competenti Uffici comunali.

In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario che deve farla entro 10 giorni dalla data del passaggio stesso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

In contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=.

Art.56

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI USO PERICOLOSO.

È vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro caratteristiche di costruzione in rapporto all'uso o per lo stato di conservazione, possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza sia delle persone trasportate, sia dei terzi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2000 a £.8000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1000.=.

Art.57

Circolazione delle tregge e delle slitte.

È vietata la circolazione delle tregge e delle slitte tranne che, rispettivamente, per trasportare strumenti agricoli e quando le strade siano coperte da uno spessore di ghiaccio o neve sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punite con l'ammenda da £.5000 a £.20.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.3000.=

Art.58

ANIMALI NON COMUNEMENTE ADIBITI A TRASORTI

Senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, è vietato usare per il trasporto delle persone e delle cose animali non comunemente adibiti a tale uso.

In case di autorizzazione dell'uso di tali animali, il traino deve farsi con veicoli e finimenti idonei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500.

Art.59

MODO DI CONDURRE GLI ANIMALI.

Sulle strade e piazze destinate al pubblico transito, gli animali da tiro, da soma e da sella debbono essere condotti in modo da evitare ogni pericolo ed intralcio per la circolazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.4000 a £.10.000=

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=

Art.60

CONTEGNO DEI CONDUCENTI

Ai conducenti di veicoli a trazione animale è vietato:

- 1) usare la frusta in modo pericoloso per i terzi e farla schioccare ripetutamente e abusare dei mezzi di segnalazione;
- 2) gareggiare in qualsiasi modo in velocità.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda da £.4000 A £.10.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500.

Art.61

COMPRESSORI STRADALI E VEICOLI ECCEZIONALI.

E' vietato il transito su strade pubbliche di compressori stradali, senza permesso dell'Autorità Comunale, la quale potrà prescri

vere speciali modalità e cautele.

Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da £.25.000 a £.100.000=.

Chiunque circola senza avere con sé l'autorizzazione è punito con l'ammenda da £.4000 a £.10.000.=.

Il contravventore alle disposizioni di cui al 2° comma possono pagare immediatamente la somma di £.16.667= se il pagamento viene effettuato dopo il 16° e entro il 60° giorno possono invece pagare la somma di £.33.334=.

Il contravventore alle disposizioni di cui al tersultimo comma possono pagare immediatamente la somma di £.1000.+

CAPO VIII°

NORME SPECIALI PER I VEICOLI TRAINATI A BRACCIA

Art.62

VEICOLI A BRACCIA.

I veicoli a braccia devono essere trainati e spinti sempre per le stanghe o per il timone, e al passo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=.

CAPO IX°

NORME SPECIALI PER I VELOCIPEDI ED I MOTOCICLI

Art.63

CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI.

E' fatto obbligo ai ciclisti di servirsi esclusivamente delle banchine ad essi riservate quando percorrono strade che ne siano fornite.

I ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra, senza formare gruppi che possano intralciare la circolazione.

In caso di rallentamento e di arresto del traffico dovuti a

segnalazioni ed ad altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sorpassare gli autoveicoli e di porsi innanzi ad essi.

E' vietato ai ciclisti di gareggiare tra loro in velocità e di compiere esercitazioni che possano recare pericolo ed intralcio alla circolazione.

In case di congestione della circolazione e quando il transito per i velocipedi rinascesse pericoloso e di intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbricati che abbiano accesso sulla pubblica via e ne escano, debbono condurre il velocipede a mano anche se esistono passi carrabili.

E' fatto assoluto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ad altri veicoli per farsi trainare.

E' vietato ai ciclisti di stare fermi con velocipedi di traverso sulla strada e di abbandonare il velocipede poggiandolo al marciapiede o appoggiandolo al muro allorchè il marciapiede non sia sufficientemente ampio da permettere il libero transito dei pedoni.

Nell'attraversamento delle strade lungo le quali è vietata la circolazione dei velocipedi, questi devono essere condotti a mano.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=.

Art.64

TRASPORTI SUI VELOCIPEDI DI COSE.

Il ciclista deve sempre avere libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè e ad ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità, le manovre necessarie.

E' permesso trasportare a spalle gerre, zaini, sacchi da mon-

tagna e simili solo nel caso che essi non rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alla condizione che essi siano solidamente assicurati su unz adatto pertapacchi, che non sporgano dal telaio oltre 50 cm. per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale, non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi ed oggetti simili che spergano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale e dal manubrio in senso trasversale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 A £.4.000=

Il contravventore è ammesso ha pagare immediatamente la somma di £.500=.

Art.65

MOTOCICLI.

Agli effetti delle norme speciali di circolazione e di quelle riguardanti la condotta dei veicoli e il trasporto di cose, i conducenti di motocicli a due ruote debbono osservare le disposizioni degli artt.63 (2°-4°-5° comma) e 64 del presente Regolamento.

E' vietato poggiare motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.5000 a £.10.000=

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1000=.

CAPO X°

CIRCOLAZIONE DEI PEDONI - NORME SPECIALI

Art.66

CIRCOLAZIONE DEI PEDONI.

La circolazione dei pedoni è libera sui viali laterali delle strade e sugli spiazzi ad essi riservati.

Sulle strade appositamente segnalate, nella quali il marciapiede rialzato non esista o sia inferiore a 1 metro di larghezza, i pedoni possono percorrere il lato della strada che corrisponde alla loro sinistra.

I pedoni non debbono sostare nè circolare sulla parte carreggiabile della strada, passare dove siano collocati segnali di impedimento o cartelli di divieto.

E' vietato sostare in gruppi sui marciapiedi di intenso traffico o quando per tale fatto i pedoni circolanti siano obbligati a scendere dal marciapiede stesso; è altresì vietato ostacolare la circolazione dei veicoli e degli altri pedoni.

E' vietato aggrapparsi ad ogni specie di veicolo in moto.

I pedoni per attraversare la carreggiata devono eservirsi degli attraversamenti pedoni, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a 100 metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.

Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.4000 a £.10.000=.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=.

Art.67

TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI.

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre 4 metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1000 a £.4000=

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.500=

CAPO XI
DISPOSIZIONI PENALI

Art.68

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le pene previste dal Codice Stradale, salvo quante disposte nei singoli articoli.

Essi devono essere sempre e immediatamente contestate al contravventore, ove sia possibile, da parte di chi le accerta.

Art.69

Per le contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena della ammenda fino a £.10.000, 20.000, 40.000, 50.000 è ammessa l'oblazione immediatamente mediante il pagamento nelle mani di chi li accerta, che dovrà rilasciare regolare ricevuta, rispettivamente di £.1.000, 3.000, 5.000, 6.000 per i veicoli a motore e di £. 500, 1.000, 2.000, 3.000 negli altri casi.

Qualora il pagamento non avvenga, per qualsiasi motivo, immediatamente, il contravventore può effettuarlo negli importi di cui sopra anche con versamento in conto corrente postale entro quindici giorni dalla contestazione, e, ma in tal caso nell'importo corrispondente ad un terzo del massimo della pena stabilita per la infrazione, entro sessanta giorni.

Per le contravvenzioni per le quali è prevista la sola ammenda, qualunque ne sia il massimo, il contravventore può parimenti versare, entro 15 giorni e servendosi anche del conto corrente postale, una somma pari alla sesta parte della pena massima stabilita e dal sedicesimo al sessantesimo giorno pari alla terza parte.

Non è ammessa oblazione quando i trasgressori non abbiano ottemperato all'invito di fermarsi o si siano rifiutati di esibire i documenti richiesti.

Art.70

Quando non sia stato possibile contestare la contravvenzione o il contravventore non abbia provveduto immediatamente all'oblazione, deve redigere processo verbale da notificare, entro 30 giorni dalle accertamento, ai sensi di legge con spese a carico di esso contravventore.

Art.71

Decorso 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica senza che sia stata effettuata l'oblazione, dovrà essere presentato rapporto al Pretore del Mandamento ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Parimenti, dovrà presentarsi a rapporto allo stesso Magistrate, ma in tal caso immediatamente, quando trattasi di infrazioni per le quali non è ammessa oblazione.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.72

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15.6.1959, n.393 e nel Regolamento di esecuzione dello stesso, approvate con D.P.R. 30.6.1959, n.420.

Art.73

Con il presente regolamento, che entrerà in vigore non appena riportata l'approvazione tutoria, vengono abrogate tutte le precedenti norme sulla circolazione. =

.....
Deliberato dal Consiglio Comunale con atto
N° 196 del 22.5.1961 e approvato dalla Giunta
Provinciale Amministrativa in seduta dell'11
settembre 1961 con dec.N° 5115/15981
div. IV°.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SINDACO

[Handwritten signature]